

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

GENNAIO/MARZO

2017

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE SCIENTIFICA**

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,  
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,  
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO  
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO  
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO  
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA  
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA  
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,  
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,  
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA  
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

## **DIREZIONE ESECUTIVA**

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,  
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA  
SEMERARO

## **COMITATO EDITORIALE**

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,  
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,  
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA  
STANCA

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**Rivista** | dottrina  
di Diritto Bancario | e giurisprudenza  
commentata

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

2017 | 2018

## **La Corte d'Appello di Milano apre all'applicazione dell'art. 1194 c.c. nel ricalcolo del dare avere nei rapporti di conto corrente**

Sulla controversa questione dell'applicabilità dell'art. 1194 c.c. in sede di ricalcolo del dare avere nei rapporti di conto corrente, oggetto di impugnazione giudiziale, si sono formati presso la giurisprudenza di merito diversi orientamenti.

Alcune pronunce considerano *tout court* applicabile l'art. 1194 c. c., reputando non esservi ragione per derogare alla regola generale secondo la quale il pagamento fatto in conto capitale ed interessi deve essere imputato prima a questi ultimi. Tale indirizzo dà atto che l'applicazione della norma è stata generalmente esclusa dalla Cassazione quando il credito per capitale ed interessi non sia liquido ed esigibile<sup>1</sup>, ma ritiene che «*nel corso dello svolgimento del rapporto di conto corrente*», capitale e interessi siano liquidi «*essendo possibile in qualunque momento la loro determinazione attraverso una pura operazione aritmetica di tecnica bancaria*», per concludere (per vero sbrigativamente) che «*essendo solamente entrambi inesigibili, non vi è motivo per negare che i versamenti ripristinatori eseguiti dal correntista debbano imputarsi, sotto un profilo strettamente giuridico, prima agli interessi fino ad allora maturati ed indi al capitale, secondo i dettami di cui all'art. 1194*»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Le decisioni della Cassazione si riferiscono alla diversa materia del risarcimento danni da circolazione di veicoli, laddove si è affermato che la disposizione dell'art. 1194 c.c. «*presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità sia del credito per capitale che del credito accessorio (per interessi e per spese), sicché fino a quando sia incerto od illiquido il credito accessorio il debitore non è soggetto al divieto di imputare il pagamento al capitale*» (Cass., 8 marzo 1988, n. 2352, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 1988, p. 1056); nello stesso senso, la successiva giurisprudenza in generale sul risarcimento del danno da fatto illecito (*ex multis* Cass., 1 luglio 1994, n. 6228, in *Rass. Giur. Energia Elettrica*, 1996, p. 467; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20904; in *Mass. Giur. it.*, 2005; Cass., 30 maggio 2007, n. 12725, in *Mass. Giur. it.*, 2007; Cass., 15 luglio 2009, n. 16448, in *Resp. Civ.*, 2009, p. 856).

<sup>2</sup> In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Torino con sentenza 15 gennaio 2009, in [www.Leggitaliaprofessionale.it](http://www.Leggitaliaprofessionale.it) (ovviamente non si tratta della sentenza riformata dalla Corte di Appello Torino di cui oltre nel testo) ove si legge: «*Nella ricostruzione del rapporto di conto corrente deve applicarsi l'art. 1194 c.c. non essendovi ragioni che giustificino la deroga alla regola generale secondo la quale "il pagamento fatto*

Nella stessa ottica non è mancato chi ha reputato di potere attribuire per lo meno agli interessi maturati trimestralmente la natura di credito non soltanto liquido, ma anche esigibile, all'uopo osservando come «*L'imputazione agli interessi maturati tuttavia presuppone che, con la chiusura contabile trimestrale (di per sé legittimamente pattuita, salva la necessità di escludere l'effetto anatocistico della capitalizzazione) gli stessi siano divenuti liquidi ed esigibili*»<sup>3</sup>.

Altro orientamento afferma, al contrario, che l'art. 1194 c.c. non possa in nessun caso operare in materia di conto corrente bancario.

L'applicabilità della norma è esclusa sulla base di due distinti rilievi: da una parte «*In considerazione della struttura unitaria del rapporto di conto corrente*», in conseguenza della quale «*un credito certo, liquido ed esigibile*» si avrebbe soltanto «*alla chiusura del*

---

*in conto di capitale ed interessi deve essere imputato prima agli interessi*»». La sentenza cita App. Torino, 5 novembre 2001, in *Banca, borsa e tit. cred.*, suppl. fasc. 4/2004, p. 34 che, tuttavia, prospetta l'applicabilità dell'art. 1194 in tutt'altra ottica, sì che non può costituire un precedente conforme. Nello stesso senso, ma con motivazione alquanto scarna, si esprime il Tribunale di Patti con sentenza 10 giugno 2006, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), ove si legge: «... non essendo rinvenibile nel sistema alcun parametro normativo atto a conferire al credito bancario derivante dal conto corrente di corrispondenza natura diversa rispetto a qualsiasi altro credito di valuta. Ogni rimessa sul conto andrà quindi imputata prima ad interessi e spese e poi al capitale, ex art. 1194 c.c.». Conforme Trib. Trento, 22 marzo 2011, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it), ove l'applicabilità della norma codicistica si ricava dal *placet* che riceve da parte del Tribunale la consulenza tecnica di ufficio al cui risultato si era addivenuti proprio attraverso la «*detrazione delle somme versate dal debitore con imputazione prima agli interessi e quindi al capitale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1194 c.c.*». In ultimo, può segnalarsi Trib. Novara, 12 febbraio 2010 (n.151, dott.ssa Gambacorta), in [www.novaraius.it](http://www.novaraius.it) di cui tuttavia essendo leggibile la sola massima, non si conoscono le motivazioni che hanno indotto il giudice a reputare applicabile l'art. 1194 c.c.

<sup>3</sup> Così Tribunale di Genova con sentenza 18 aprile 2011, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it) ove per ciò si conclude nel senso che: «*per quanto concerne l'imputazione dei pagamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto, non vi sono motivi per escludere l'applicabilità dell'art. 1194 c.c.*». Stando a questa sentenza ogni versamento (a prescindere se effettuato entro fido o fuori fido o allo scoperto) ove impattasse un saldo trimestrale avrebbe natura di adempimento di un debito esigibile e, quindi, andrebbe imputato prima alla parte che di esso rappresenta gli interessi e poi al capitale. Per lo meno ad ogni scadenza trimestrale sarebbe per ciò applicabile l'art. 1194 c.c. per ogni pagamento immediatamente successivo all'annotazione del relativo saldo.

*medesimo»<sup>4</sup>, dall'altra, perché nel mentre l'art. 1194 c.c. prevede che il debitore non possa «imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore», nei rapporti di conto corrente «è la stessa banca creditrice, al contrario, che ha deciso di conteggiare chiaramente sul capitale le variazioni derivanti da rimesse addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica»<sup>5</sup>.*

<sup>4</sup> In questi esatti termini Trib. Torino, 21 gennaio 2010, in *www.ilcaso.it*.

<sup>5</sup> Così Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in *Foro it.*, 2008, 646 ove l'ulteriore rilievo che «nei rapporti tra banca e correntista oggetto dell'annotazione sono soltanto somme e non crediti reciproci, giacché l'annotazione della somma produce modifica della quantità di moneta di cui il correntista può ex art. 1852 c.c. “disporre in qualsiasi momento”. I “pagamenti”, quindi, non avvengono in moneta legale, ma mediante semplici “annotazioni” e, cioè, registrazioni contabili, con il che si può ben dubitare che si perfezioni il “pagamento” di cui all'art. 1194 c.c.». In linea Corte d'Appello Torino, 14 novembre 2007, in *www.ilcaso.it* (cui si è aggiunta la più recente sentenza 3 maggio 2013, n. 902) nel senso di escludere radicalmente l'applicabilità dell'art. 1194 c.c. con la seguente motivazione «Per quanto concerne poi l'invocazione dell'art. 1194 c.c. costituisce condivisibile giurisprudenza che la norma sulla imputazione del pagamento in via prioritaria ad interessi presuppone non solo la liquidità ma anche l'esigibilità del credito sia per capitale che per interessi (Cass. 8/3/88, n. 2352; Cass. 1/7/94, n. 6228). La ricorrenza di tali requisiti non solo non è provata nel caso di specie, ma non è neppure addotta, ed anzi è inverosimile, essendosi trattato (per quanto è dato desumere dagli atti di causa) di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, in cui il credito della banca rimane inesigibile fino alla chiusura del rapporto essendo essa vincolata a tenere a disposizione le somme pattuite. La non invocabilità dell'art. 1194 c.c. rende superfluo il ricalcolo del saldo alla stregua del menzionato criterio giuridico». Nello stesso senso Trib. Mondovì, 17 febbraio 2009, in *www.ilcaso.it* (noto per avere peraltro affermato la illegittimità dell'adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche alla delibera CICR 9 febbraio 2000). Gli argomenti con cui si perviene alla soluzione negativa riecheggiano quelli spesi dai giudici torinesi incentrandosi, da una parte, sul carattere non di pagamento ma di semplice annotazione della rimessa che non avrebbe funzione estintiva di obbligazione debitoria, dall'altra, sulla circostanza che la norma descriverebbe ipotesi diversa da quella che ricorre nel caso del conto corrente perché darebbe al debitore la facoltà di scegliere l'imputazione con il consenso del creditore, mentre qui è quest'ultimo che procede all'imputazione. Il Tribunale di Mondovì cita una sentenza del Tribunale di Lecce, 3 novembre 2005, n. 46, in *Il Merito*, 2006, p. 24 ss., a mente della quale «L'art. 1194 c.c. richiede che sia effettuato il pagamento di un debito esigibile da parte del creditore: ciò porta necessariamente ad escludere quei versamenti o accrediti che non siano qualificabili come pagamenti, che intervengono in un conto corrente di corrispondenza con apertura di credito. Il versamento o accredito, che interviene entro il limite di fido, costituisce un mero

Una terza opinione, che potremmo definire intermedia e alla cui ricostruzione deve pervenirsi leggendo *a contrario* gli argomenti o gli *obiter* di alcune pronunce, reputa applicabile la disciplina dell'imputazione dei pagamenti prevista dall'art. 1194 c.c. soltanto agli effettivi pagamenti cioè in presenza di rimesse solutorie effettuate, quindi, su conto non affidato o *extra fido*<sup>6</sup>. In questa direzione si pone

---

*ripristino della provvista nell'ambito del rapporto giuridico istaurato dalle parti con l'apertura di credito; il versamento o accredito, che interviene oltre il limite di fido, assume effettivamente una natura di pagamento ma, per l'applicazione del criterio legale di imputazione dell'art. 1194 c.c., si rende necessario una espressione della volontà delle parti desumibile anche per presunzione: ma la banca contabilizza gli accrediti senza alcuna distinzione modificando l'entità dei numeri creditori e debitori sui quali calcolare gli interessi». Contrario all'applicabilità dell'art. 1194 c.c. al rapporto di conto corrente è pure Trib. Catania, 18 agosto 2006, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it), che esclude specificamente la idoneità della chiusura trimestrale a far nascere crediti liquidi ed esigibili, vi si legge infatti: «In tema di rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito, prima della chiusura del conto i saldi passivi trimestrali contabilizzati per interessi non possono qualificarsi quali debiti liquidi ed esigibili. Ne consegue che l'art. 1194 c.c. (divieto di imputare il pagamento prima al capitale anziché agli interessi) non è applicabile, difettando i presupposti di applicabilità della norma che può trovare applicazione soltanto in presenza di un credito liquido ed esigibile sia per capitale che per interessi». Cfr. inoltre Trib. Bergamo, 28 maggio 2006, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) e Trib. Lecco, 9 settembre 2002, in *Giur. milanese*, 2002, p. 468.*

<sup>6</sup> In questo senso, in *obiter dictum*, Corte d'Appello di Torino, 23 febbraio 2012, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), nonché, implicitamente, Trib. Como, 14 dicembre 2011, [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it), ove si legge «in ordine al lavoro del ctu si condivide la mancata applicazione dell'art. 1194 c.c., non essendo stata specificamente e tempestivamente allegata l'esistenza di rimesse solutorie»: per ciò, *a contrario*, può dedursi che se la natura di pagamento della rimessa fosse stata accertata la imputazione avrebbe potuto aver luogo ai sensi della norma invocata. Suscettibile di essere interpretata *a contrario* nel senso dell'applicabilità dell'art. 1194 c.c., anche una decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario: «Il finanziamento connesso all'uso di una carta di credito revolving risulta estraneo all'ambito applicativo dell'anatocismo che è consentito dalla delibera CICR 9 febbraio 2000. Pertanto per il finanziamento in questione trova applicazione il divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., mentre la relativa clausola contrattuale è affetta da nullità in quanto in contrasto con norma imperativa di legge. Nei contratti di credito di tipo rotativo – quali l'apertura di credito in conto corrente e il credito connesso alla carta di credito revolving - i versamenti effettuati dal cliente sono atti ripristinatori della disponibilità e risultano così sottratti all'applicazione della regola dell'art. 1194 c.c. Gli importi relativi vanno di conseguenza imputati per intero a capitale» (ABF Napoli, 11 agosto 2011, n. 1716, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) - Pres. Auletta - Est. Manzione).



con chiarezza, sebbene con una scarna motivazione sul punto, la sentenza della Corte d'Appello di Milano depositata il 13 gennaio di quest'anno ove per la prima volta espressamente si legge: «*Sembra arduo contestare l'applicabilità del disposto dell'art. 1194 c.c. (che prevede l'imputazione del pagamento prima agli interessi e solo successivamente al capitale), nei casi in cui, come quello in esame, vengono in considerazione scoperti di conto e rimesse solutorie, che rendono il credito della banca liquido ed esigibile*».

Orbene, il superamento dell'opinione che vorrebbe sottrarre il contratto di apertura di credito in conto corrente all'applicazione delle disposizioni in materia di imputazione del pagamento appare logica conseguenza di quanto affermato dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 24418 del 2010<sup>7</sup>.

Da una parte la pronuncia di invalidità di qualunque forma di capitalizzazione (per il passato) ha fatto cadere uno dei meccanismi peculiari di funzionamento dell'apertura di credito in conto corrente che, consentendo di portare l'interesse a capitale, ne escludeva in radice l'erosione il cui rischio costituisce la *ratio* della disciplina sull'imputazione dei pagamenti; dall'altra, l'aver le Sezioni unite previsto una diversa decorrenza del termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell'indebitato, ammettendo che il *dies a quo* decorra per i versamenti solutori dalle singole rimesse permette di superare la concezione unitaria del rapporto di conto corrente e la conseguente impossibilità di reputare il saldo liquido ed esigibile prima della

---

<sup>7</sup> In questo senso ci si era già espressi: F. e G. DELL'ANNA MISURALE, *L'impostazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia di interessi bancari (riflessioni a margine delle ultime novità giurisprudenziali e legislative*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), doc. 241/2011, suggerendo che il quesito da sottoporre al ctu avesse il seguente tenore: «Dopo avere verificato il saldo giornaliero con il criterio del c.d. saldo disponibile, il ctu verifichi l'esistenza di saldi extrafido per superamento dello stesso ovvero per mancanza di fido, ed in tal caso quantifichi i versamenti aventi carattere solutorio – poiché eccedenti il fido ovvero allo scoperto – ed imputi tali versamenti a pagamento delle competenze addebitate, a partire dalle più remote, in conformità al principio dell'art. 1194 c.c.». Della stessa opinione (ma critico sul quesito) R. MARCELLI, *La riforma dell'art. 120 TUB e l'applicazione dell'art. 1194 c.c.*, 3 giugno 2015, in [www.assocctu.it](http://www.assocctu.it); ID., *La sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/2010: criteri applicativi sulla prescrizione decennale della domanda di restituzione delle voci indebitamente versate dalla banca*, in *Magistra Banca e Finanza*, 2011, in [www.tidona.com](http://www.tidona.com).

chiusura dello stesso. In effetti, una volta affermato che le rimesse in conto hanno rilievo nella loro individualità e che, ove solutorie, devono reputarsi idonee ad estinguere autonomi addebiti, non sembra più esservi ragione per considerare le relative poste non esigibili né il conto corrente alla stregua di un rapporto unitario impermeabile fino alla sua chiusura o revoca alla disciplina comune in materia di imputazione dei pagamenti.

Invero, le consulenze tecniche disposte per la rielaborazione del conto corrente *depurato* dall'anatocismo (questo il termine utilizzato dalla prassi nei quesiti sottoposti al consulente) ai fini di individuare l'*esatto* dare avere tra le parti hanno portato troppo spesso a risultati irragionevoli<sup>8</sup>, facendo emergere la necessità di regole idonee a

---

<sup>8</sup> Vale la pena evidenziarlo con una simulazione: ipotizziamo un rapporto di conto corrente aperto nel 1960 con un affidamento di cento milioni di lire interamente utilizzato fin dal primo giorno dell'anno, ad un tasso del 10% annuo di interessi ed ancora oggi in essere, procedendo all'esclusione di ogni forma di capitalizzazione sugli interessi a credito della Banca e capitalizzazione annuale su quelli a credito del cliente (come richiesto dai quesiti predisposti presso i nostri Tribunali) si aprirebbe questo scenario: già nel 1960 la banca avrebbe maturato £.10.000.000 di interessi che sarebbero stati accantonati e dimenticati in attesa della chiusura del conto; stesso accantonamento avrebbe riguardato anche negli anni successivi, tutti gli interessi maturati dalla banca (in ipotesi di utilizzo per intero del fido nella misura di £.10.000.000 per anno). Dunque, nel 1970 si avrebbe una situazione del conto (paradossale) come segue: saldo debitore del conto corrente passivo per £.100.000.000 e voce interessi, esclusa dal conto, a credito della banca per ulteriori £.100.000.000. A fronte di un debito complessivo di £. 200.000.000 del cliente verso la banca, ipotizziamo che egli operi un versamento di £.110.000.000 (è questo il momento in cui il paradosso si rivela in tutta la sua forza): il saldo del conto passerebbe in attivo di £.10.000.000 pur esistendo una voce di debito dormiente di cento milioni di interessi. Ulteriore effetto paradossale si produrrebbe nel 1971 poiché il cliente maturerebbe interessi attivi sul saldo del conto pur non essendo creditore ed anzi essendo debitore della somma di £.90.000.000 (£.200.000.000- £.110.000.000). Ovviamente tale effetto aberrante si riprodurrebbe in modo esponenziale anno per anno, producendo l'accantonamento *sine die* degli interessi a credito della banca e l'inserimento nel conto con cadenza annuale degli interessi (illegittimi poiché percepiti a fronte di una situazione debitoria e non creditoria) del cliente. Invero, l'esclusione dal conto corrente, in sede di rielaborazione del rapporto, del credito per interessi produce l'effetto di fare apparire illegittimi tutti gli addebiti successivi effettuati dall'istituto di credito per competenze perché il cliente appare (ma solo appare per quanto emerge dalla simulazione) creditore e non debitore della banca. Si è costato che porterebbe a risultati meno irragionevoli e sproporzionati un ricalcolo del rapporto che, applicando la legge del contrappasso, disponga il computo degli

salvaguardare l'equilibrio del sinallagma contrattuale<sup>9</sup>. In sede di indagini peritali si è assistito all'applicazione di meccanismi di ricalcolo del tutto avulsi dalla tecnica bancaria, incompatibili con la onerosità dell'apertura in conto corrente e ciechi riguardo all'esigenza di rispettare la remuneratività del credito<sup>10</sup>.

Per ciò, l'individuazione del correttivo nella regola di imputazione del pagamento di cui all'art. 1194 c.c., nel mentre sembra poter restituire coerenza al sistema, si rivela del tutto giustificata dalle condizioni di liquidità ed esigibilità del credito pagato attraverso rimesse solutorie.

In disparte, allora, le perplessità che in ogni caso solleva la diversa conclusione, cui presumibilmente si continuerà a giungere ove il credito per interessi sia adempiuto all'interno del fido o comunque su conto attivo,<sup>11</sup> e ancor più a monte sulla stessa distinzione tra rimesse

---

interessi con capitalizzazione trimestrale a favore del cliente e annuale a favore della banca per l'intero periodo in cui quest'ultima ha applicato l'anatocismo.

<sup>9</sup> Già all'indomani del noto mutamento giurisprudenziale determinato dalla Cassazione nel marzo del 1999 si era espressa la preoccupazione per le relazioni in corso, osservando: «tutto un sistema di rapporti bancari si è infatti fondato sul riconoscimento giurisprudenziale della legittimità della capitalizzazione; il sistema può mutare, ma, sarebbe auspicabile, con regole che governino il cambiamento»: F. DELL'ANNA MISURALE, *La nuova giurisprudenza in materia di anatocismo: riflessioni critiche sul revirement della Cassazione*, in *Giur. it.*, 1999, p. 1873.

<sup>10</sup> L'esclusione della capitalizzazione secondo i metodi di ricalcolo che la prassi ha elaborato comportano che il finanziamento concesso dalla banca non soltanto non sia remunerativo ma addirittura possa tradursi in una perdita del capitale erogato.

<sup>11</sup> Perplessità che risiedono nella circostanza che nel corso dello svolgimento del rapporto è tuttavia possibile in qualunque momento la determinazione di capitale e interessi attraverso una pura operazione di tecnica bancaria. A rafforzare il convincimento della esigibilità e disponibilità in ogni momento del saldo riportato su di un conto corrente bancario intervengono le regole contenute nelle NUB, ove all'art. 7 si stabilisce che: «*Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per la ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto nonché di recedere, in qualsiasi momento [...] dal contratto di conto corrente*». E, laddove sia concessa una apertura di credito regolata in conto corrente all'art. 6 si legge: «*se l'apertura è a tempo determinato il correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte e tasse anche senza una espressa richiesta della Azienda di credito; l'Azienda di credito ha facoltà di recedere in qualsiasi momento [...] dalla apertura di credito [...] Analoga facoltà di recesso ha il cliente*». La liquidità ed esigibilità delle poste annotate nel conto corrente bancario si ricava inoltre dall'avere

solutorie e ripristinatorie<sup>12</sup>, vi è che il detto distinguo può dirsi, tuttavia, avere imposto l'applicazione dell'art. 1194 c.c. ed è positivo che la sentenza qui annotata ne abbia preso atto, reputando per ciò di potere motivare con il semplice rilievo dell'impossibilità di affermarsi il contrario.

Per l'effetto, tra i quesiti da proporsi ai consulenti per il ricalcolo del rapporto di conto corrente nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto la ripetizione degli interessi, dovrebbe ammettersi quello contenente l'indicazione di «imputare le rimesse attive secondo i criteri legali di cui all'art. 1194 c.c.»<sup>13</sup>.

Né sembra di ostacolo alla detta soluzione il rilievo, contenuto in qualche pronuncia (e valorizzato dalle associazioni di categoria), secondo il quale la banca nell'effettuare le operazioni contabili di tenuta conto ha essa stessa imputato i pagamenti a capitale, con ciò manifestando la volontà irreversibile di rinunciare per *facta concludentia* all'applicazione del criterio legale di imputazione previsto dall'art. 1194 c.c.<sup>14</sup>.

---

il legislatore previsto un meccanismo di compensazione legale dei saldi attivi e passivi in virtù del combinato disposto degli artt. 1853 e 1243 c.c.

<sup>12</sup> Perplessità al riguardo sono state già espresse in F. e G. DELL'ANNA MISURALE, *L'impostazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia di interessi bancari*, cit.

<sup>13</sup> E' il testo del quesito proposto nell'ordinanza del 17 luglio 2012 dalla Corte d'Appello di Milano nel giudizio conclusosi con la sentenza in commento.

<sup>14</sup> La tesi è sostenuta dall'Adusbef sul cui sito si legge: «Nel conto corrente bancario, come è a tutti noto, è solo ed esclusivamente l'istituto di credito che provvede alle registrazioni contabili del rapporto, cioè è la banca (il creditore) che decide, in piena autonomia, l'imputazione al momento del versamento effettuato dal correntista. La banca al momento del versamento imputa le somme al capitale e non agli interessi e spese. Infatti la banca, alla fine di ogni trimestre, si limita a riunire gli interessi ed altri oneri in una voce che qualifica come capitale trascrivendola in un'appostazione contabile del trimestre successivo: nulla di più. Come insegna la Suprema Corte sulle disposizioni del Codice Civile in materia di imputazione dei pagamenti, per il loro carattere suppletivo, prevale la volontà delle parti, desumibile anche da presunzioni, che, tuttavia, va verificata con riferimento all'epoca del singolo pagamento. Abitualmente la banca liquida le competenze con l'indicazione nel riassunto scalare dei diversi numeri creditori e debitori e sulla cui base calcola gli interessi, senza attuare poi alcuna distinzione al momento dell'imputazione. Anzi, la banca ha applicato anche per tali interessi la lucrosa capitalizzazione periodica, manifestando, in modo inequivoco, la volontà di rinunciare all'applicazione del criterio legale di imputazione: ne consegue che gli effetti di tale rinuncia sono irreversibili una volta avvenuto il pagamento. In poche parole, è la stessa banca che disapplica

Invero, nei rapporti assoggettati a ricalcolo il funzionamento del conto corrente consentiva attraverso il meccanismo di capitalizzazione di salvaguardare la conservazione del capitale fino all'integrale pagamento del debito. La banca, quindi, non aveva bisogno di esprimere rispetto all'imputazione dei pagamenti (sempre che la annotazione cui dava luogo, consistente in una pura operazione contabile, possa qualificarsi alla stregua di una vera e propria imputazione) alcuna volontà strumentale alla tutela di un proprio interesse. E poiché nessuno può rinunciare ad esercitare una facoltà relativa alla tutela di un interesse che non è ancora sorto, la banca non ha potuto *allora per ora* esprimere alcuna rinuncia.

In conclusione. E' soltanto con il mutare del quadro giuridico di riferimento, una volta affermata la illegittimità dell'anatocismo in qualunque forma per le operazioni a credito della banca, che sorge la necessità di apporre nella rielaborazione del rapporto controverso un

---

autonomamente l'art. 1194 c.c. e non può certo il giudice (terzo e giusto) soccorrere con le sentenze le decisioni contrattuali del contraente forte nel rapporto di apercredito con scoperto in c/c, che dispotizza sull'utente contraente debole, da anni fagocitato dalle decisioni vessatorie, autonome ed arbitrarie del sistema bancario. La tenuta del conto corrente è effettuata dalla banca che imputa (autonomamente) tutti i pagamenti a capitale, ovvero è la banca che manifesta la volontà di imputare le rimesse al capitale, in quanto è essa stessa a redigere l'estratto conto: chi non si pronuncia è solo il cliente (contraente debole), che subisce il rapporto bancario come sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Anche nel caso di un conto corrente allo "scoperto", per applicare l'art. 1194 c.c., occorrerebbe che la banca avesse invocato l'imputazione dell'importo relativo ai versamenti prima agli interessi e poi al capitale: sarebbe altresì necessario che la banca, in corrispondenza di un accredito su di un conto che abbia sconfinato, incameri la somma versata imputandola espressamente prima agli interessi e poi al capitale. Al contrario, la banca, registra gli accrediti senza attuare distinzione alcuna, limitandosi a riunire gli interessi e oneri vari in un'unica voce che qualifica come capitale, trascrivendola in un'appostazione contabile del trimestre successivo con l'applicazione per tali interessi e competenze, della lucrosa capitalizzazione periodica, manifestano inoltre la volontà di rinunciare all'applicazione del criterio legale di imputazione (anche di quelli di cui all' art. 1194 c.c.): gli effetti di tale rinuncia sono irreversibili, come già si è detto, una volta avvenuto il pagamento. Pertanto, i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto che non abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista non vanno imputati prima agli interessi ed alle spese e poi al capitale (come disposto dall'art. 1194 c.c. in difetto di una volontà del creditore), ma si deve continuare ad agire come la banca ha agito durante l'intero rapporto: la banca al momento del versamento imputa le somme al capitale e non agli interessi e spese».

correttivo agli effetti della nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi. La Corte d'Appello di Milano ha il merito di averne tenuto conto, affermando con chiarezza l'applicabilità, nei termini indicati, dell'art. 1194 c.c. in materia di adempimento delle obbligazioni.